

avviare quest'opera, salvo a tornarci sopra provando e riprovando; perchè, ripeto oggi quello che dissi ieri, e quello che tutti della Commissione abbiamo sempre pensato, che sarebbe vano il volere di un tratto, e con una sola legge, indovinare il modo di meglio riuscire a quella grande opera, che è stata tentata inutilmente per tanti secoli.

Zucconi. Sono lieto di aver provocato le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole relatore, e non insisto nelle mie osservazioni.

Presidente. Dunque non v'è nessun emendamento?

Peruzzi, relatore. C'è quello del ministro, che la Commissione accetta.

Presidente. Io non l'ho avuto.

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Ecco: si tratta di aggiungere, dopo le parole: " di devoluzione del fondo " queste altre: " o di risoluzione del contratto di acquisto. "

Peruzzi, relatore. Siamo d'accordo.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro, d'accordo con la Commissione, propone che si dica: sotto pena di devoluzione del fondo o di risoluzione del contratto d'acquisto, senza compenso delle spese fatte e dei miglioramenti eseguiti.

Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora pongo a partito l'articolo 15 così emendato.

" Il Governo, a misura che esproprierà ed occuperà i possessi nei casi indicati negli articoli precedenti, avrà facoltà di concederli in enfiteusi o di alienarli anche con dispensa dai pubblici incanti.

" L'enfiteuta e l'acquirente saranno obbligati a cominciare ed eseguire i miglioramenti agrari secondo le norme e nei termini prescritti dalla Commissione agraria, sotto pena di devoluzione del fondo o di risoluzione del contratto di acquisto senza compenso delle spese fatte e dei miglioramenti eseguiti. "

(È approvato.)

" Art. 16. I proprietari, gli enfiteuti e gli acquirenti, i quali eseguiranno per conto proprio i miglioramenti agrari prescritti durante il termine assegnato dalla Commissione agraria all'esecuzione dei lavori, godranno le facilitazioni e i benefici concessi ai consorzi di bonificazione con gli articoli 38 e 56 della legge del 25 giugno 1882 numero 869. "

A quest'articolo l'onorevole Maggi propone la seguente aggiunta:

" Gli uffici di censo e ipotecari, dietro richiesta dell'autorità governativa, permetteranno le ricerche e rilasceranno senza spese di bolli e tasse, i certificati che occorressero per l'applicazione di questa legge. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Peruzzi, relatore. L'onorevole proponente ha testè parlato di questa aggiunta, ma la Commissione non l'ha esaminata; quindi non potrei esprimere che l'avviso mio. Quanto a me, ed in ciò credo consenta anche la Commissione, credo che dobbiamo applaudire a tutto quanto si può fare per facilitare questa operazione, ma dobbiamo anche aggiungere che, prima di proporre le nostre disposizioni, le abbiamo comunicate al ministro delle finanze; quindi ora non potrei accettare la nuova proposta senza interpellare in proposito e il ministro delle finanze e la Commissione. Perciò pregherei l'onorevole proponente di contentarsi che sia preso atto di questo suo desiderio, perchè il Ministero veda se si possa tenerne conto nel regolamento o nelle istruzioni che il Governo dovrà emanare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Nell'articolo della Commissione, come in quello del Ministero, si cita l'articolo 56 della legge sulle bonifiche, e nella legge 25 giugno 1882 sulle bonifiche, si dice appunto: " Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi sono registrati col diritto fisso di una lira, ecc. "

Mi pare che non occorra andare più in là, e che l'onorevole Maggi possa accontentarsi di questa facilitazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggi.

Maggi. Nell'articolo al quale si è riferito l'onorevole ministro si parla di tassa di registro, ma io mirerei ad altra cosa.

Nell'articolo 3, è detto che coloro i quali possiedono terreni nella zona di 10 chilometri da Roma devono dimostrare la loro proprietà e lo Stato ipotecario degli immobili dentro il termine di 6 mesi.

Ora per dare questa dimostrazione occorrono ricerche negli uffici ipotecari, ricerche le quali sono susseguite da una domanda tanto dell'agente delle imposte quanto del conservatore delle ipoteche per avere la tassa proporzionale alle particelle catastali per il censo e la quantità delle